



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115 - Cell. 329-0692863
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 27 Febbraio 2010

Prot. n. 053/2010

**A S.E. IL CAPO DIPARTIMENTO DEI VIGILI
DEL FUOCO, SOCCORSO PUBBL. E DIF.CIVILE
Dott. Francesco Paolo TRONCA**

**AL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
Dott. Ing. Antonio GAMBARDELLA**

**AL DIRETTORE CENTRALE RISORSE UMANE
DIPARTIMENTO VV.F. SOCC. PUBBL. E DIF. CIV.
Dott.ssa Carla CINCARILLI**

**ALL' UFFICIO GARANZIE E DIRITTI SINDACALI
Dott.ssa Iolanda ROLLI**

**Oggetto: D.M. DEL 18/12/2009 SU NUOVE FASCE ORARIE DI REPERIBILITA' PER
MALATTIA NON APPLICABILE AI VIGILI DEL FUOCO.**

Come è noto, sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20/01/2010 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale (Pubblica Amministrazione ed Innovazione) del 18/12/2009, a firma dell' On.le Ministro Brunetta e riguardante la "determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia".

Tale Decreto contiene l' innalzamento da 4 a 7 delle ore di reperibilità giornaliera in caso di malattia, precisamente dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 e successivamente a tale Decreto, nessuna circolare è stata emessa in merito dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco.

Ciò nonostante, si ha notizia di parecchi Comandi Provinciali, tra cui ad esempio Roma, Udine, Teramo, Cagliari, Bari, ecc. che avrebbero autonomamente ed arbitrariamente, mediante formali disposizioni, applicato tale normativa restrittiva ai Vigili del Fuoco.

Non sfuggirà, che il Decreto di che trattasi, è stato emanato in forza dell' art. 69 del D.Lgs 150/2009, il quale ha introdotto l' art. 55 *septies* del D.Lgs 165/2001, ed il quale prevede che le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Altrettanto non sfuggirà il fatto che tale disposizione legislativa, e di conseguenza il Decreto applicativo in oggetto, sono riferibili esclusivamente al personale di cui all'art. 2 comma 2 del D.Lgs 165/2001, ovvero al personale il cui rapporto di lavoro è in regime privatistico, giusta previsione dell' art. 68 comma 1 del D.Lgs 150/2009.

Ne discende quindi che, per i pubblici dipendenti con rapporto di lavoro in regime pubblicistico (come i Vigili del Fuoco), la determinazione delle fasce orarie di reperibilità in caso di assenza per malattia, non può essere soggetta a questo Decreto a firma dell'On.le Ministro Brunetta, ma resta quella conseguente all' art.5 comma 1 della legge n. 638/83, ovvero dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

Per quanto sopra, ed al fine di evitare inutile contenzioso nei Comandi ove, in violazione di legge, vengono applicate errate fasce orarie di reperibilità, questa O.S. CONAPO, chiede di emanare apposita circolare chiarificatrice in merito.

Ringraziando anticipatamente si porgono distinti saluti.



Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
C.S.E. Antonio Brizzi